



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — L'Italia è una Repubblica democratica. La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La sovranità emana dal popolo ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi.

PARTE PRIMA

Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti civili

Art. 8. — La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Art. 9. — La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 10. — Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, nei limiti e nei modi stabiliti in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza. In nessun caso la legge può limitare questa libertà, eccettuati i casi di espulsione. Ogni cittadino ha diritto di emigrare, salvo gli obblighi di legge. La Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 11. — La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero al quale siano negate le libertà personali, non può essere sottoposto a restrizioni di libertà.

Art. 12. — Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

Art. 13. — I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 14. — Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato ed in pubblico il culto, purché non si tratti di pubblici culti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 15. — Il carattere ecclesiastico ed il carattere religioso o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, per la sua attività o per il suo patrimonio.

Art. 16. — Tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni e censure. Si può procedere al sequestro soltanto per atto dell'autorità giudiziaria nei casi di reati e di violazioni di norme amministrative per i quali la legge sulla stampa dispone il sequestro.

Art. 17. — Nessuno può essere privato di libertà personale, eccettuato il caso di espulsione da ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, chiedere la concessione dei loro atti all'autorità giudiziaria.

Art. 18. — La legge può stabilire controlli per l'accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrarie al buon costume. La legge determina misure adeguate.

Art. 19. — Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 20. — Nessuno può essere distolto dal giudice naturale che gli è preconstituito per legge. Nessuno può essere punito se non in virtù di una legge in vigore prima della commissione del reato, pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia più favorevole al reo.

Art. 21. — La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Non è ammessa la pena di morte. Possono fare eccezioni soltanto le leggi militari di guerra.

Art. 22. — I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. Lo Stato e gli enti pubblici saranno ondati al risarcimento, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 23. — La famiglia è la base della vita civile. La Repubblica ne riconosce i diritti e ne assume la tutela per l'adempimento della sua funzione di promozione morale e della prosperità della nazione. La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa e al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose.

Art. 24. — Il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge ne regola le condizioni e le forme di garanzia, l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia. I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno status giuridico che escluda inferiorità civili e sociali.

Art. 25. — La Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, assicurando, istituendo gli organi necessari e tale scopo.

Art. 26. — La Repubblica tutela la salute, promuove l'igiene e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessun trattamento sanitario può essere reso obbligatorio se non per legge. Sono ritenute le pratiche sanitarie lesive della dignità umana.

Art. 27. — L'arte e la scienza sono libere e libero è il loro insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi, stabilisce gli istituti statali; riconosce ad enti ed a privati la facoltà di formare scuole ed istituti d'educazione.

Art. 28. — Le scuole che non chiedono la parificazione e sono soggette soltanto alle norme per la tutela del diritto comune e della morale pubblica. La legge determina i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parificazione e prescrive le norme per la loro vigilanza, in modo che sia rispettata la libertà ed assicurata, a parità di condizioni didattiche, parità di trattamento agli alunni.

Art. 29. — Per un'impaziale controllo ed a garanzia della collettività è prevista la concessione di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge.

Art. 30. — La scuola è aperta al popolo. L'insegnamento inferiore, impartito per almeno otto anni, è obbligatorio e gratuito. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione.

Art. 31. — La Repubblica assicura l'esercizio del diritto di sciopero per le professioni e le attività non essenziali alla vita della comunità. La legge stabilisce i limiti e i modi di esercizio di questo diritto.

Art. 32. — Ogni attività economica che non sia di natura pubblica e che non sia di servizio essenziale alla comunità, può essere esercitata liberamente. La legge stabilisce i limiti e i modi di esercizio di questo diritto.

Art. 33. — Ogni attività economica che non sia di natura pubblica e che non sia di servizio essenziale alla comunità, può essere esercitata liberamente. La legge stabilisce i limiti e i modi di esercizio di questo diritto.

Art. 34. — Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari alla vita ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. I lavoratori in ragione del lavoro che prestano hanno diritto ad adeguati mezzi assicurativi per vivere in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. All'assistenza ed alla previdenza provvedono istituti ed organi preposti ed integrati dallo Stato.

Art. 35. — L'organizzazione sindacale è libera. Non può essere imposto ad sindacati altro obbligo che la registrazione presso uffici locali e centrali, secondo le norme di legge. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione del loro numero, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 36. — Tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero. Ogni attività economica che non sia di natura pubblica e che non sia di servizio essenziale alla comunità, può essere esercitata liberamente. La legge stabilisce i limiti e i modi di esercizio di questo diritto.

La formazione delle leggi

Sezione II. - La formazione delle leggi. Art. 67. — La funzione legislativa è collettivamente esercitata dalle due Camere.

Art. 68. — L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera ed agli organi ed enti cui sia conferita da legge costituzionale.

Art. 69. — Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del rispettivo regolamento; e deve essere approvato dalle Camere, articolo per articolo, con votazione finale a scrutinio segreto.

Art. 70. — I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra, che deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno che ha ricevuto il disegno approvato dall'altra, o quando lo ritetta, il Presidente della Repubblica può, tranne che per atto tradimento o per violazione della Costituzione, in tali casi può essere messo in istato di accusa dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 71. — Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale, con la partecipazione dei Presidenti dei Consigli regionali e di un consigliere designato da ciascuno dei Consigli stessi a maggioranza assoluta.

Art. 72. — La elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi e dopo il terzo scrutinio a maggioranza assoluta dei membri che compongono l'Assemblea a questo fine.

Art. 73. — Sono eleggibili a cittadini che hanno compiuto quarant'anni, sono nati in Italia e godono dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Art. 74. — L'Assemblea e la elezione del Presidente sono determinate per legge.

Art. 75. — Il Presidente della Repubblica ha il diritto di veto su tutti i decreti emanati dal Parlamento.

Art. 76. — Il Presidente della Repubblica ha il diritto di concedere grazia e commutare le pene.

Art. 77. — Il Presidente della Repubblica può, sentito il capo del Governo, sciogliere la Camera.

Art. 78. — Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilità.

Art. 79. — Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 80. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 81. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 82. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 83. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 84. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 85. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 86. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 87. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 88. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 89. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 90. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 91. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 92. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 93. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 94. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 95. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 96. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 97. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 98. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 99. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 100. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 101. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 102. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 103. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

PARTE SECONDA

Ordinamento dello Stato

Il Parlamento

Sezione I. - La Camera. Art. 52. — Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e della Camera dei Senatori.

Art. 53. — La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un Deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Art. 54. — Sono eleggibili a Deputati tutti gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età al momento delle elezioni.

Art. 55. — La Camera dei Senatori è eletta a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito, oltre ad un numero fisso di cinque Senatori, un Senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. La Valle d'Aosta ha un solo Senatore. Nessuna Regione può avere un numero di Senatori maggiore di quello dei Deputati che manda all'altra Camera.

Art. 56. — I Senatori sono eletti per un terzo dai membri del Consiglio regionale e per due terzi a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Art. 57. — Sono eleggibili a Senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età, e sono decorati al valore nella guerra di liberazione 1943-1945, capi di formazioni regolari o partigiane con grado non inferiore a comandante di divisione.

Art. 58. — I Presidenti della Repubblica, Ministri o Sottosegretari di Stato, Deputati all'Assemblea Costituente o alla Camera dei Deputati, membri non dichiarati decaduti del dissenso Senato; membri per quattro anni complessivi di Consigli regionali o comunali; professori ordinari di università e di istituti superiori, membri dell'Accademia dei Lincei e di corpi assimilati; magistrati e funzionari dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni di gradi non inferiori o equiparati a quelli di consigliere di cassazione o direttore generale.

Art. 59. — I loro poteri sono tuttavia prorogati sino alla riunione delle nuove Camere.

Art. 60. — La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di guerra in corso o di imminente pericolo di guerra.

Art. 61. — Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Il provvedimento che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Art. 62. — Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio o di ottobre. Ciascuna Camera si riunisce inoltre in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o su richiesta del Presidente della Repubblica o un terzo dei membri della Camera.

Art. 63. — Quando si riunisce una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 64. — Ciascuna Camera elegge nel proprio seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

Art. 65. — L'Assemblea Nazionale è convocata per la durata di un anno, alternativamente, dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente della Camera dei Senatori.

Art. 66. — I membri del Parlamento ricevono una indennità fissata dalla legge.

Il Governo e il Capo dello Stato

Il Capo dello Stato

Art. 79. — Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale, con la partecipazione dei Presidenti dei Consigli regionali e di un consigliere designato da ciascuno dei Consigli stessi a maggioranza assoluta.

Art. 80. — Sono eleggibili a cittadini che hanno compiuto quarant'anni, sono nati in Italia e godono dei diritti civili e politici.

Art. 81. — L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Art. 82. — L'Assemblea e la elezione del Presidente sono determinate per legge.

Art. 83. — Il Presidente della Repubblica ha il diritto di veto su tutti i decreti emanati dal Parlamento.

Art. 84. — Il Presidente della Repubblica ha il diritto di concedere grazia e commutare le pene.

Art. 85. — Il Presidente della Repubblica può, sentito il capo del Governo, sciogliere la Camera.

Art. 86. — Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilità.

Art. 87. — Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 88. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 89. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 90. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 91. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 92. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 93. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 94. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 95. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 96. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 97. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 98. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 99. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 100. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 101. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

La magistratura

Art. 81. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 82. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 83. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 84. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 85. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 86. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 87. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 88. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 89. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 90. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 91. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 92. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 93. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 94. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 95. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 96. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 97. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 98. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 99. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 100. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 101. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 102. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 103. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 104. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 105. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 106. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 107. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 108. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 109. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 110. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 111. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 112. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 113. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

Art. 114. — I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 115. — La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del popolo. I magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpreta ed applica, senza potersi sottrarre alle istruzioni dei superiori.

Art. 116. — Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

Art. 117. — La funzione e giurisdizione, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.